



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso Migliore)



p. IL PRESIDENTE
(Marco Degli Esposti)
IL VICE PRESIDENTE
(Eugenio Fratturato)



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 del Reg.	Oggetto: Approvazione regolamento comunale per la detenzione e la tutela degli animali.
Data 10.8.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno DIECI del mese di AGOSTO alle ore 17,30 nella sala **Flaminia Odescalchi** sita in **Via della Libertà 19** - Santa Marinella.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BACHECA ROBERTO SINDACO **Presente**

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MARCOZZI ALESSIO	P		11) FRONTI MASSIMILIANO	P	
2) BEFANI PATRIZIA	P		12) FERULLO MARINA	P	
3) MAGGI MARCO	P		13) BIANCHI ANDREA	P	
4) TOPPI STEFANO	P		14) ROCCHI PAOLA	P	
5) VERGATI DARIO	P		15) VINCENZI PIERO	P	
6) CALVO MASSIMILIANO	P		16) FRATTURATO EUGENIO	P	
7) DEGLI ESPOSTI MARCO	---	A			
8) GASPARRI DAMIANO	P				
9) MINGHELLA EMANUELE	P				
10) PASSERINI ANDREA	P				

Fra gli assenti i Sigg.ri Consiglieri: **Degli Esposti.**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor **Eugenio Fratturato** nella sua qualità di **Vice Presidente del Consiglio Comunale.**
Partecipa il Segretario Generale **DOTT. ALFONSO MIGLIORE** La seduta è **PUBBLICA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 22 SET. 2015 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segreteria Generale – Organi Istituzionali
(Angela Grandoni)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 22 SET. 2015 al _____

IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

È uscito il consigliere Bianchi = 15 presenti.

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la detenzione e la tutela degli animali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Comune non dispone di un regolamento per la tutela degli animali o comunque di un provvedimento unico che includa le norme che abbiano lo scopo di promuovere il benessere degli animali che vivono in città, favorendo al contempo la corretta convivenza tra uomo e animale, anche in funzione del rispetto dell'ambiente, dell'igiene e della sanità pubblica;

tra le finalità dell'azione comunale, stabilite dallo Statuto, rientra la salvaguardia dell'ambiente come bene e risorsa della collettività anche futura e quindi in questo ambito debbono essere inseriti quei provvedimenti che siano finalizzati ad azioni mirate per migliorare il rapporto uomo-animale-ambiente;

Considerato che se una maggiore sensibilità rispetto al passato è dimostrata dall'aumento del numero di animali d'affezione, come si deduce dalle iscrizioni all'anagrafe canina, d'altro canto, l'incremento delle segnalazioni per disagi legati alla presenza di animali evidenzia una sempre più frequente cattiva convivenza, quando non una vera e propria intolleranza ed avversità verso gli animali;

Che il Regolamento proposto vuole disciplinare la materia e al contempo porre le basi per sviluppare una sensibilizzazione e una coscienza civile tale da evitare fenomeni riprovevoli, ove non illegali come il maltrattamento o l'abbandono;

Che il regolamento tiene conto della corposa normativa sugli animali statale, regionale e comunale, con particolare riguardo agli animali da affezione. Si citano le norme più rilevanti: D.P.R. 31/03/1979 che conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico; L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"; L. R. n. 60/1993 "Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo"; D.Lgs. n. 333/1998 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento; Legge 07/02/1992 n. 150 recante linee guida, in materia di detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Si ritiene necessario, per quanto sopra esposto, approvare l'allegato "Regolamento Comunale per la detenzione e la tutela degli animali";

Con voti favorevoli 13, astenuti 2 (Vincenzi e Fronti), espressi palesemente per alzata di mano, 15 presenti, assenti 2 (Degli Esposti e Bianchi);

DELIBERA

Per quanto sopra esposto,

**PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49
1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E SUE MM. ED II.**

A) in ordine alla regolarità tecnica:

Santa Marinella, li 21/8/2015

PARERE

FAVOREVOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Magg. Mario ADINOLFI

B) in ordine alla regolarità contabile:

Santa Marinella, li _____

PARERE _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. di approvare l'allegato "Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali" dando atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non presenta aspetti contabili;
3. che il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le disposizioni di ordine regolamentare vigenti nel comune di Santa Marinella in contrasto con quelle in esso contenute.-



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

APPROVATO CON D.C.C. N. 65 DEL 10.8.2015

REGOLAMENTO

PER LA

DETTENZIONE E

LTUTELA DEGLI

ANIMALI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DETENZIONE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

- Art. 1 preambolo
- Art. 2 valori etici e culturali
- Art. 3 competenze del Comune
- Art. 4 tutela degli animali

TITOLO II – OGGETTO - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 oggetto
- Art. 6 definizioni
- Art. 7 ambito di applicazione

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 obblighi dei detentori di animali
- Art. 9 maltrattamento di animali
- Art. 10 cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
- Art. 11 abbandono di animali
- Art. 12 avvelenamento di animali
- Art. 13 divieto accattonaggio animali
- Art. 14 smarrimento-rinvenimento - affido
- Art. 15 fuga, cattura, uccisione di animali
- Art. 16 pet - therapy - Ippo Terapia
- Art. 17 allevamento e cessione a qualsiasi titolo di animali
- Art. 18 inumazione di animali
- Art. 19 destinazione di cibo per animali
- Art. 20 associazioni animaliste e zoofile

TITOLO IV – CANI

- Art. 21 anagrafe del cane
- Art. 22 attività motoria e rapporti sociali
- Art. 23 dimensione dei recinti
- Art. 24 collare, guinzaglio e museruola
- Art. 25 aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 26 accesso negli esercizi pubblici (bar – ristoranti)
- Art. 27 raccolta deiezioni
- Art. 28 definizione dell'aggressività dei cani
- Art. 29 tutela dall'aggressività dei cani
- Art. 30 centri di addestramento - educazione comportamentale
- Art. 31 adozioni e sterilizzazioni

TITOLO V – GATTI

- Art. 32 definizione dei termini usati nel presente titolo
- Art. 33 tutela dei gatti liberi
- Art. 34 compiti dell'Azienda USL RM F
- Art. 35 cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e
- Art. 36 colonie feline
- Art. 37 alimentazione dei gatti

TITOLO VI – CAVALLI

Art. 38 principi distintivi

TITOLO VII - AVIFAUNA

Art. 39 detenzione e tutela dell'avifauna

Art. 40 dimensione delle gabbie

TITOLO VIII – PESCI, ANFIBI E CHELOIDI

Art. 41 detenzione di specie animali acquatiche

Art. 42 dimensioni e caratteristiche degli acquari

Art. 43 divieti

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 sanzioni

Art. 45 vigilanza

Art. 46 pubblicità

Art. 47 incompatibilità ed abrogazione di norme

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - preambolo

Il Comune di Santa Marinella riconosce agli individui ed alle specie animali non umane, il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

Il Comune di Santa Marinella, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, favorisce le iniziative attuate in forma singola o associata connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Il Comune di Santa Marinella, incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Comune.

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla legge regionale n.34 del 1997, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.
3. Il Comune recepisce il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 217 del 9 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012, con il quale è stata data attuazione alle modifiche al C.d.S. in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.

Titolo II – OGGETTO - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Oggetto.

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e del benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo.

Art. 6 - Definizioni.

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 7 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Santa Marinella.
2. Oltre le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate le disposizioni che saranno emanate in circostanze straordinarie dall'Amministrazione Comunale.
3. Le norme di cui al presente Regolamento, non si applicano alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito (bovini, ovini, ecc.) o ad esso connesse, con esclusione degli allevamenti di animali da affezione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali.

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie alle quali appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

Art. 9 - Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
5. E' vietato tenere permanentemente cani e gatti e altri animali in terrazze, balconi, cortili, rimesse, box, cantine, contenitori o scatole per periodi di tempo non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etnologiche, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei sessanta giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. E' vietato detenere permanentemente animali in piccole gabbie ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli), che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani.
10. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
11. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
14. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
15. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione durante giornate molto assolate ; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
16. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
17. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo.
18. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
19. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali;
20. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli con collare e guinzaglio, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;
21. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
22. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
23. è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione se non per motivi di tutela degli stessi animali, e per garantire l'igiene la quiete, il decoro pubblico e privato.
24. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
25. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
26. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, è fatto divieto di tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia.
27. E' fatto divieto effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali.
28. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
29. E' vietato collocare tagliole, lacci e reti, finalizzate alla cattura di animali selvatici o domestici.

30. E' vietato inferire sul corpo di un animale morto o ucciso in quanto anch'esso deve essere trattato con rispetto.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 11 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Gli animali abbandonati, saranno portati in centri di accoglienza e mantenuti a spese del proprietario se identificato.

3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

4. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali.

Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo ai Vigili Urbani ed al Servizio Veterinario della ASL RMF.

Art. 13- Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

Art. 14 – Smarrimento – Rinvenimento - Affidamento

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario o detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia, con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro cinque giorni dall'evento, al Servizio Veterinario Azienda USL RMF e al competente Ufficio della Polizia locale.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario Azienda USL RMF e all' Ufficio della Polizia locale.

3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto da personale incaricato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL RMF.

4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 15 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL RMF e all'Ufficio della Polizia locale. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda USL ed il Comune, possono richiedere l'intervento di personale specificatamente autorizzato alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità si

potrà procedere all'abbattimento dell'animale. Tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano.

2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del Veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL RM F con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

Art. 16 - Pet therapy - Ippo terapia

1. Il Comune di Santa Marinella promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo, o abbiano una comprovata esperienza nel settore.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy o ippo terapia dovranno darne comunicazione all'Ufficio della Polizia locale che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

6. Gli animali impiegati per la pet therapy, in programmi di AAA e di TAA, devono essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico, dovranno essere immediatamente assistiti da un medico Veterinario e nel caso quest'ultimo lo ritenga, può chiederne l'esclusione dai programmi di AAA e TAA.

7. I cavalli impiegati in programmi di AAA e di TAA possono provenire anche da allevamenti e sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. I cavalli che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e di TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione a fini alimentari.

Art. 17 - Allevamento e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.

3. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle vigenti leggi, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento. Il Comune può dettare ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.

4. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.

5. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.

6. La vendita di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge nei canili privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato Veterinario di buona salute.

7. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

8. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle manifestazioni di sorte locale, nelle fiere, nei mercati o pubblico intrattenimento;

9. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgano animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere dell'ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere degli animali, almeno 30 giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del Medico Veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione.

Art. 18 - Inumazione di animali.

Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili all'uomo ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL RM F, o Veterinario privato art. 1 e 5 D.P.R. n. 320/54.

Art. 19 - Destinazione di cibo per animali

Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline, possono rivolgersi ad aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 20 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro Regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine possono:

- a) gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all'applicazione del presente Regolamento.

2. I soggetti di cui al comma precedente, dovranno, per l'espletamento di qualsiasi iniziativa sul territorio comunale essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Con lo stesso saranno pianificate le iniziative di intervento.

3. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali con particolare attenzione al contenimento del randagismo.

Titolo IV – CANI

Art. 21 – ANAGRAFE DEL CANE

1. Presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL RM F è tenuta l'anagrafe canina alla quale il proprietario, il possessore o detentore a qualsiasi titolo, residente nel Comune di Santa Marinella od ivi dimorante per un periodo superiore a 90 giorni deve iscrivere l'animale. L'iscrizione deve essere effettuata entro tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione; allo stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o comunicato il decesso dell'animale entro 15 giorni dall'evento. I proprietari sono inoltre tenuti sempre entro 15 giorni dall'evento a comunicare al Servizio Veterinario della Azienda USL RM F, l'eventuale variazione di domicilio e recapito telefonico nel caso diversi da quelli comunicati all'atto dell'iscrizione, ed eventuale cambio di proprietà.

2. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 1, l'ufficio competente rilascia il documento di iscrizione all'anagrafe canina al proprietario, al possessore o al detentore, che dovrà a sua volta esibirlo ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.

3. E' fatto obbligo a chiunque accompagni il cane al di fuori della propria abitazione di portare con se il documento di iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

2. Il proprietario o detentore che accompagna il cane nelle uscite giornaliere nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico deve essere in grado di poter tenere il cane al guinzaglio anche se stimolato e attratto da animali, persone, cose o momentanei eventi. E' quindi fatto divieto ai bambini di condurre al guinzaglio cani di media-grande taglia.

3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

4. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

5. I cani possono essere tenuti a catena per un periodo che non superi le otto ore nell'arco delle 24. La catena deve avere una lunghezza minima di metri 5, oppure di metri 3 se fissata su di un cavo con libero scorrimento lungo almeno 5 metri posizionato ad almeno 50 centimetri da terra e munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

6. Fatto salvo le varie ipotesi di reato i cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitativo dovranno, durante il periodo notturno, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 23 - Dimensioni dei recinti.

Per i cani di proprietà custoditi in recinto o box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 per ogni cane, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento fino all'età di 60 giorni; per i box o recinti con più cani si applicano multipli di 6 mq per animale.

Art. 24 – Collare, guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico (anche in boschi, strade e terreni in campagna), nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con collare, guinzaglio, estensibile o non di lunghezza non superiore a ml 1,50, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con tutti e tre i dispositivi.

2. Nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con collare, guinzaglio e museruola.

3. Per i cani condotti nelle zone di cui al comma 1 e 2 del presente articolo con l'obbligo di indossare il collare, il proprietario o detentore dovrà assicurarsi che la misura del collare sia adeguata al collo, nello specifico non provochi situazioni di dolore e non si sfilino autonomamente.

4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi:

- a) entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico;
- b) quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo;
- c) quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza, per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.

5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione Veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.
2. E' fatto obbligo agli accompagnatori di tenere pulita l'area pubblica e quindi raccogliere le deiezioni dei propri cani.

Art. 26 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti ect).

1. I cani glia, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Santa Marinella.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
3. I gatti hanno libero accesso negli esercizi pubblici del territorio del Comune di Santa Marinella solo se tenuti nelle apposite trasportine.
4. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che espongono il divieto di ingresso agli animali in modo tale da informare il pubblico.

Art. 27 - Raccolta deiezioni

1. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni preferibilmente rendendoli ben visibili sul guinzaglio per un più facile controllo. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
2. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri ottanta dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini, nonché vicino a qualsiasi ingresso pedonale o carrabile pubblico o privato.

Art. 28 - Definizione dell'aggressività dei cani

Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

Art. 29 - Tutela dall'aggressività dei cani

Chiunque possiede o detiene cani con indole aggressiva è obbligato a vigilare sugli stessi con particolare attenzione, evitando ogni possibile contatto con persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Art. 30 - Centri di addestramento - educazione comportamentale

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata sentito il Servizio Veterinario Azienda USL RM F.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 31 – Adozioni e sterilizzazioni

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso le strutture convenzionati con il Comune di Santa Marinella.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, deve essere intesa per gli animali di entrambi i sessi e deve essere incentivata dall'amministrazione comunale in ogni forma.
3. I cani accalappiati sul territorio comunale dovranno essere sterilizzati prima di ogni affido, adozione o trasferimento.
4. Viene concessa ai cittadini residenti nel Comune di Santa Marinella l'esenzione parziale o totale dal pagamento dei tributi comunali in caso di adozione di un cane o gatto detenuto dal Comune presso strutture convenzionate.

Titolo V – GATTI

Art. 32 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "conduttore" o "conduttrice".

Art. 33- Tutela dei gatti liberi.

I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 34 - Compiti dell'Azienda USL RM F.

L'Azienda USL RM F provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito anche tramite conduttori ed associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 35 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle conduttori/conduttrici.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come conduttori/conduttrici, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL RM F e le Associazioni di volontariato animaliste.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL RM F. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza all'Ufficio della Polizia locale.
3. Al cittadino o cittadina conduttore/conduttrice è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
4. L'accesso del conduttore/conduttrice in zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
5. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle conduttori/conduttrici o da personale del Servizio Veterinario della ASL RM F e loro incaricati.

Art. 36- Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Santa Marinella che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL RM F in collaborazione le associazioni animaliste ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL RM F esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 37 - Alimentazione dei gatti.

I/le conduttori/conduttrici sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Titolo VI - CAVALLI

Art. 38 - Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Gli equini devono essere in possesso di documento identificativo di cui alla decisione della commissione 93/623/CE del 20/10/1993 e decisione della commissione 2000/68/CE del 22/12/1999; nel documento deve essere presente l'opzione riguardante la destinazione finale dell'equino, ossia macellazione o termodistruzione in conformità all'allegato capitolo 9 della decisione della commissione 2000/68/CE;
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta. I box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri, e comunque devono avere la possibilità di idoneo tempo di sgambamento giornaliero;
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
 - c) il Servizio Veterinario Azienda USL RM F verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali;
 - d) durante le manifestazioni è obbligatoria la presenza di un medico veterinario privato con riconosciuta esperienza nella cura degli equini.

Titolo VII – AVIFAUNA

Art. 39 - Detenzione e tutela dell'avifauna.

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia* domestica, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, ci si deve attenere alle seguenti disposizioni:
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in apposite aree individuate;
 - è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.

3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione del Comune.

4. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.

Art. 40 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, le dimensioni delle gabbie e/o voliere devono essere tali che gli uccelli abbiano libero movimento e lo spiegamento delle ali. L'ampiezza delle stesse non potrà comunque essere inferiore ad almeno 20 volte il volume dell'animale. E' possibile inoltre per le specie abituate a tale contenimento, il trespolo (psitaci e falconidi) per un breve periodo della giornata.

2. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore. Le voliere all'aperto devono comunque essere coperte nella parte esposta a nord.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.

4. E' fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- d) mantenere i volatili legati al trespolo per un periodo superiore a 3 ore;
- e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
- f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo;
- g) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
- h) esporre volatili selvatici, con eccetto per le manifestazioni a scopo didattico tenute da organi ufficiali;
- i) il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

Titolo VIII – PESCI, ANFIBI E CHELOIDI

Art. 41- Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etnologiche.

Art. 42 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 20 litri d'acqua.

2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 43 - Divieti.

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 42;
- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi, lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
- d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- e) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Sanzioni.

1. Chi a seguito di controllo verrà trovato sguarnito di qualsiasi mezzo atto alla raccolta delle deiezioni canine (paletta ecologica, bustina ecc...), è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981. La sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

2. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, diversa da quella di cui al comma 1 del presente articolo che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 300,00 ad euro 500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. La sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/1981 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza nei tempi richiesti dal competente organo ispettivo e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dall'ultimo giorno indicato come scadenza di ottemperanza, o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

Art. 45- Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, la Polizia Locale, le Guardie Zoofile, le Associazioni di volontariato, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1979 e gli agenti della forza pubblica.
2. La Polizia Locale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Il responsabile della Polizia Locale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione per le politiche e diritti degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus.
4. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 46 – Pubblicità

L'Amministrazione farà collocare lungo strade e luoghi pubblici, delle bacheche dove i possessori di animali possano mettere i loro annunci concernenti smarrimenti e ritrovamenti. Farà uso inoltre del sito informatico comunale per la diffusione di immagini dei cani rinvenuti.

Art. 47 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.